



Comune Di Latina

Deliberazione n° 97 12017 del 24 Marzo 2017

OGGETTO: AZIENDA SPECIALE PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI. PROPOSTA
AL CONSIGLIO COMUNALE. INDIRIZZI.

L'anno ~~2016~~ 2017 il giorno ventiquattro del mese di Marzo
presso la Sede Comunale,

LA GIUNTA

1	COLETTA DAMIANO	Sindaco	PRESENTE
2	BRIGANTI MARIA PAOLA	Vice Sindaco	PRESENTE
3	BUTTARELLI GIANFRANCO	Assessore	ASSENDE
4	CAPIRCI GIULIO	Assessore	PRESENTE
5	CICCARELLI PATRIZIA	Assessore	PRESENTE
6	COSTANTI FELICE	Assessore	PRESENTE
7	COSTANZO ANTONIO	Assessore	ASSENDE
8	DI MURO ANTONELLA	Assessore	PRESENTE
9	LEGGIO CRISTINA	Assessore	PRESENTE
10	LESSIO ROBERTO	Assessore	PRESENTE

PRESIEDE DAMIANO COLETTA

ASSISTE AVV. ROSA IANIELLA

ADOTTA

LA SEGUENTE DELIBERAZIONE

ORIGINALE





Comune Di Latina

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale

N° : 198/2017 del 23/03/2017

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

OGGETTO: AZIENDA SPECIALE PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE. INDIRIZZI.

Per quanto concerne la regolarità TECNICA della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 18.8.2000 n° 267, il sottoscritto esprime parere <u>favorevole</u> Il Responsabile del Servizio (Firma leggibile) Latina, lì <u>24-03-2017</u>	VISTO L'Assessore Latina <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
Per quanto concerne la regolarità CONTABILE e l'attestazione della COPERTURA FINANZIARIA della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'Art. 49 D.Lgs 18.8.2000 n° 267: ☒ Il sottoscritto esprime parere <u>favorevole</u> ☐ La presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.267/2000 in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. OSSERVAZIONI: <u>SENZA ATTUALITÀ</u> <u>IN PUGNA DI SPOTTA</u> Il Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio (Firma leggibile) Latina, lì <u>24-03-2017</u>	



Comune Di Latina

Su relazione del Sindaco, Dott. Damiano Coletta.

Visto il bando di gara esperimento a seguito dei provvedimenti 2192/2015 del 16/12/2015 e 308/2016 del 03/03/2016 ed alle loro successive modifiche ed integrazioni, di cui al CIG 6666991F01, attualmente sospeso in attesa dei pronunciamenti ANAC;

Visto l'ordine del giorno approvato con deliberazione n. 38 del 11/11/2016, con il quale il Consiglio Comunale ha rilevato il bando come non corrispondente agli obiettivi programmatici di questa Amministrazione in tema di gestione dei rifiuti, della loro raccolta e riciclaggio;

Tenuto conto che per raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione in tema di gestione dei rifiuti, con lo stesso ordine del giorno il Consiglio Comunale ha impegnato il Sindaco e la Giunta a portare all'attenzione del Consiglio il Piano Industriale, la relazione giustificativa ex art. 34 legge 179/2012 e le delibere di indirizzo sulla scelta della gestione in house;

Visto che il Tribunale di Latina, con sentenza di fallimento n. 105/2016 pubblicata il 07/12/2016 ha dichiarato il fallimento della società Latina Ambiente S.p.A.;

Considerato che l'attuale normativa in tema di Società a partecipazione pubblica – Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 denominato appunto "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" – in particolare all'art. 14 comma 6 stabilisce che "Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita";

Acclarato pertanto che, a seguito del fallimento della società Latina Ambiente S.p.A., la normativa vigente non consente a questo Ente la costituzione di una società in house per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;

Considerato che attualmente il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è gestito in proroga dalla Società Latina Ambiente S.p.A. in fallimento;

Dato atto che è comunque indirizzo dell'Amministrazione procedere a forme di gestione pubblicistica dei rifiuti, attraverso la costituzione di un soggetto pubblico strumentale all'Ente locale;

Visto l'art. 114 Tuel che definisce la natura giuridica dell'Azienda speciale come "ente strumentale dell'Ente Locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale";

Dato atto, pertanto, che l'Azienda speciale è ente di diritto pubblico, diverso dal Comune da cui dipende funzionalmente, con personalità giuridica che acquisisce attraverso l'iscrizione al registro delle imprese;

Considerato che all'Ente Locale compete l'approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda speciale: il piano – programma comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra Ente Locale e Azienda, i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale, il conto consuntivo e il bilancio di esercizio;



Comune Di Latina

Dato atto, inoltre, che l'Azienda speciale rientra nella categoria degli enti pubblici economici (Cass. Sez. un. 15 dicembre 1997, n. 12654) cioè degli enti di diritto pubblico la cui attività, pur se strumentale rispetto al perseguimento di un pubblico interesse, ha per oggetto l'esercizio di un'impresa ed è uniformata a regole di economicità, perché ha l'obiettivo del pareggio di bilancio;

Considerato, inoltre, che l'acquisto della personalità giuridica da parte dell'Azienda speciale, comporta, oltre l'iscrizione nel registro delle imprese, la sua assoggettabilità al regime fiscale proprio delle aziende private (Cons. Stato, III, 18 maggio 1993, n. 405) ed alla disciplina di diritto privato per quanto attiene al profilo dell'impresa e per i rapporti di lavoro dei dipendenti (T.A.R. Liguria, II, 24 maggio 1995, n. 272);

Considerato, sotto il profilo della personalità giuridica dell'Azienda speciale, il carattere "strumentale all'Ente Locale". Al carattere strumentale si ricollega l'esigenza che le attività poste in essere siano finalizzate al conseguimento degli stessi scopi che l'Ente Locale si prefigge, cioè il soddisfacimento degli interessi della collettività locale e lo sviluppo della stessa. I vincoli che legano l'Azienda speciale al Comune sono pertanto stretti, sul piano della formazione degli organi, degli indirizzi, dei controlli e della vigilanza, da farla ritenere "elemento del sistema amministrativo facente capo allo stesso Ente territoriale" (Corte Cost., 12 febbraio 1996 n.28);

Visto l'art 23 bis della n. 133/08;

Visti i referendum abrogativi del 12-13 giugno 2011;

Considerato che, in merito all'esito referendario, la stessa ANCI, nella nota interpretativa del 14 giugno 2011, sostiene che "non v'è dubbio che l'abrogazione dell'art. 23-bis e la 'non reviviscenza' dell'art. 113, comma 5, TUEL, non consentono di immaginare la persistenza di un divieto alla gestione in economia o mediante Azienda speciale, che pure la Corte Costituzionale aveva ricostruito in forza della sostanziale continuità di disciplina tra gli artt. 35, l. 488/01 e 14, d.l. 269/03, e l'art. 23- bis; continuità oggi spezzata, appunto, dall'esito referendario e dalla contestuale abrogazione della disciplina del TUEL e di quella del d.l. 112/08";

Visto l'art. 4 del decreto legge 138/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 148/2011, rubricato "Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea";

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 4 del decreto legge 138/2011 e le successive modifiche per palese violazione dell'art. 75 della Costituzione;

Considerato che, alla luce del referendum e degli interventi della Corte Costituzionale, per i servizi pubblici locali la legislazione vigente è quella comunitaria (tranne che per i settori esclusi) e pertanto emerge la possibilità dell'affidamento diretto del servizio raccolta e smaltimento rifiuti ad un'Azienda speciale;

Dato atto, infatti, che l'Unione Europea non indica in modo tassativo qual è il modello gestionale del servizio rifiuti, prescrivendo solo che, se si sceglie di rivolgere al mercato la gestione dello stesso, allora occorre rispettare le regole della concorrenza, altrimenti se si sceglie la gestione pubblica, ne consegue che occorre seguire le regole relative alle Amministrazioni pubbliche; si ritiene pertanto che, oltre alle tre forme previste prima del pronunciamento referendario (affidamento tramite gara, affidamento diretto a SpA mista con gara "a doppio oggetto", per la scelta del socio privato e per la gestione operativa,



Comune Di Latina

affidamento diretto a SpA a totale capitale pubblico), si affianca la possibilità della gestione affidata ad un Ente di diritto pubblico (Azienda speciale o consorzio tra Comuni);

Considerato che la Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, con propria deliberazione (n. 2/SEAUT/2014/QMIG) si è recentemente espressa indicando che, a seguito del Referendum abrogativo del 2011, "è venuto meno ogni divieto assoluto alla gestione diretta, o mediante Azienda speciale, dei servizi pubblici locali", e che "le Aziende speciali e le istituzioni, sin dalla originaria disciplina, sono soggette al principio di pareggio di bilancio (art. 114, co. 4, d.lgs. 267/2000) e qui si apprezza una prima differenza con le società di capitali che, per loro natura, possono accumulare perdite e rispondere dei debiti nei limiti del patrimonio conferito", per cui "non ha ragione di esistere la preoccupazione del possibile impiego dell'istituto dell'Azienda speciale a scopi elusivi dei vincoli di finanza pubblica", in quanto "la relativa normativa prevede misure più severe di quelle riferite alle società di capitali che gestiscono servizi pubblici locali";

Tenuto conto che, secondo la stessa deliberazione, nell'ordinamento italiano è discesa l'applicazione immediata della normativa comunitaria relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione di "servizi pubblici di rilevanza economica";

Ravvisato l'interesse pubblico alla costituzione di un'Azienda speciale anche nei poteri di direzione e di controllo dell'Ente Locale: quest'ultimo, infatti, attraverso l'Azienda è in grado, da una parte, di assicurare un servizio pubblico a condizioni diverse rispetto ad un soggetto privato, e, dall'altra, di indirizzare l'attività a fini di interesse generale;

Considerato, inoltre, che l'Azienda speciale, come recita il comma 4 dell'art. 114 Tuel, informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. Appartenendo alla categoria degli enti pubblici economici, infatti, l'Azienda speciale svolge attività di impresa, secondo la definizione di cui all'art. 2082 c.c. Ciò comporta che venga innanzitutto soddisfatto il principio di economicità e che venga sopportato il rischio conseguente alla permanenza sul mercato. Un ente pubblico economico, tuttavia, svolge tale attività di impresa per finalità pubbliche, nell'interesse della collettività e non esclusivamente a scopo di lucro, intendendo quest'ultimo come il perseguimento del massimo guadagno. Affinché si realizzi attività di impresa, infatti, non è condizione indispensabile che venga perseguito uno scopo di lucro, ma è necessario che l'attività espletata abbia natura economica ed imprenditoriale e che sia tendenzialmente in grado di remunerare i fattori produttivi.

Nonostante il carattere secondario ma non eludibile del profitto, la convenienza economica e finanziaria deve comunque rivestire un ruolo centrale nella scelta, da parte dell'Ente Locale, di assumere il servizio mediante un'Azienda speciale. Tale scelta, infatti, deve essere preceduta da una fase di analisi riguardante le infrastrutture occorrenti, il loro costo presunto ed i relativi mezzi di finanziamento, la previsione dei costi e dei ricavi d'esercizio per almeno un triennio ed il conseguente attendibile risultato economico; le linee generali dell'ordinamento tecnico ed amministrativo del servizio;

Dato atto della autonomia statutaria dell'Azienda speciale, spetta all'Azienda la definizione della propria organizzazione, vale a dire delle regole relative al proprio assetto strutturale. L'approvazione dello Statuto da parte del Consiglio Comunale prevista dalla legge, rientra, invece, nella categoria dei poteri di vigilanza spettanti all'Ente Locale, ossia di quei poteri tipici, stante la natura di ente strumentale dell'Azienda speciale. Gli organi dell'Azienda speciale sono il Consiglio di Amministrazione, in cui si concentrano i poteri



Comune Di Latina

di direzione, il presidente e il direttore generale, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e di revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'Ente Locale. All'Ente Locale, infatti, spetta il potere di indirizzo, ossia la definizione delle politiche del servizio pubblico in funzione del quale viene istituita l'Azienda stessa; al Consiglio di Amministrazione le politiche aziendali; al direttore, infine, i poteri gestionali;

Visto l'art. 4 della legge 89/2014, comma 2 bis;

Visto l'art. 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di Stabilità 2014);

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, sezione Autonomie, n.4/2014;

Considerato che per questa Amministrazione, la gestione pubblica non è semplicemente confinata ad un'idea, pur essenziale, relativa alla natura giuridica di diritto pubblico del soggetto gestore, ma è connotata dall'avviare e sviluppare la partecipazione dei cittadini e dei lavoratori in essa, cioè promuovere l'idea di democrazia partecipativa;

Dato atto che la democrazia partecipativa è per questa Amministrazione il superamento della mera delega alle istituzioni ed implica la possibilità di una partecipazione popolare diretta da parte di cittadini e lavoratori alla pianificazione ed alla gestione del servizio di igiene urbana, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in cui le/gli abitanti e le/i lavoratrici/tori vengano messi a conoscenza dei dati e delle informazioni e abbiano il diritto di avanzare proposte;

Considerato che il percorso suddetto deve essere supportato dalla garanzia del diritto all'informazione, che va visto come prerequisito alla partecipazione. Si tratta, in primo luogo, non solo di rendere pubbliche le discussioni e gli atti decisionali, ma ancor più di pensare a come si organizza un percorso di informazione costante a tutti gli abitanti del territorio;

Il processo partecipativo sarà articolato attraverso:

- fase della partecipazione/discussione assembleare, attraverso sessioni pubbliche annuali di presentazione e discussione delle scelte di fondo che riguardano i servizi (obiettivi del servizio e sua qualità, tariffe, investimenti, bilancio economico ecc.);

- fase del controllo, attraverso la segnalazione di scostamenti dagli obiettivi, con possibilità di suggerire le azioni.

Considerato comunque, che le forme sperimentate dovranno garantire la possibilità di partecipazione ai processi di democrazia partecipativa da parte di tutte/i le/gli abitanti e le/i lavoratrici/tori.

Visto lo Statuto comunale;

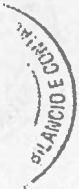
PROPONE DI DELIBERARE



Comune Di Latina

- 1) Di proporre al Consiglio comunale di individuare nell'Azienda speciale ex art. 114 TUEL il soggetto più idoneo a garantire il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, in accordo ai principi e alle considerazioni sopra esposte;
- 2) Di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione di tale indirizzo e il conseguente ritiro in autotutela della gara bandita con provvedimento 2192/2015 del 16/12/2015 e 308/2016 del 03/03/2016 ed alle sue successive modifiche ed integrazioni, di cui al CIG 6666991F01, attualmente sospesa in attesa dei pronunciamenti ANAC, superando l'ordine del giorno approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 11/11/2016;
- 3) Di costituire l'unità di progetto in seno al Servizio Finanziario, facente capo al Dott. Giuseppe Manzi, Dirigente del Servizio, supportato dal Dott. Diego Vicaro, funzionario alle partecipate e da un funzionario da individuarsi nei compiti del Servizio Ambiente, sotto il coordinamento dal Direttore Generale e con gli adeguati supporti specialistici, per la redazione degli atti propedeutici da presentare al Consiglio Comunale per le deliberazioni di competenza.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.





Comune Di Latina

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la surriportata proposta di deliberazione;
- Visto il parere favorevole del Dott. Giuseppe Manzi Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio e della Dott.ssa Rosa Iovinella, Direttore Generale dell'Ente, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);
- Visto:
 - il parere favorevole, Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio, circa la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);
 - che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

IL SINDACO





Comune Di Latina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico dal 28/03/2017 e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della Legge 69/2009.

Il Responsabile del procedimento

Monsupella You

ATTESTATO DI COMPIUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico dal _____ al _____ con il numero _____ di registro di repertorio.

Il Responsabile del procedimento



